



COMUNE DI REGGIO EMILIA

N° REP. 55862

Contratto

per l'appalto dei lavori di restauro e recupero funzionale dell'ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero (“Chiostri di S. Pietro”), nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 – asse 6 “Città attrattive e partecipate”- primo stralcio funzionale. CIG 7164837289.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 – duemiladiciassette – addì 19 (diciannove) - del mese di dicembre, in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n. 1, presso uno dei locali della Sede Municipale, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f. CRBRRT70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, autorizzato a rogare, in forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ex art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., sono personalmente comparsi i Signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in Piazza Camillo Prampolini n. 1 (c.f. 00145920351), che d'ora innanzi sarà denominato anche committente od ente appaltante, l'Arch. Massimo Magnani, nato a Reggio Emilia il 05.07.1967, Dirigente ad interim della struttura “Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione” del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 21321/2015, domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 56 dello Statuto comunale e 48 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti,

nonchè in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.
54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001”, così come integrato dall'art. 15 del
“Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia”;

dall'altra parte

per il **Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra:**

- **TECTON Società Cooperativa**, con sede in Reggio nell'Emilia, Via Galliano n. 10
(p.i./c.f. 00141440354), impresa Capogruppo Mandataria;
- **COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Società Cooperativa**, con
sede in Reggio nell'Emilia, Viale Timavo n. 97 (p.i./c.f. 00143320356), impresa Man-
dante:
- **TORREGGIANI & C. S.p.a.**, con sede in Reggio nell'Emilia, Via Tenni n. 88/90
(p.i./c.f. 00267150357), impresa mandante;

costituito, con quote di partecipazione rispettivamente del 44,689%, del 42,937% e del
12,374%, in data 31.10.2017, giusta atto pubblico n. rep. 47738 – raccolta n. 16349
a ministero del Dott. Antonio Caranci, Notaio in Reggio Emilia, conservato a fascicolo, il
Dott. Fulvio Salami, nato a Reggio Emilia il 12.08.1966, SLMFLV66M12H223H, in le-
gale rappresentanza del citato raggruppamento, che dichiara di agire e stipulare in nome,
per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo, come da atto costitutivo appena citato.
I predetti intervenuti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, pre-
mettono che:

- l'intervento in oggetto è stato inserito nel Piano Triennale dei lavori pubblici 2017-
2019 del Comune di Reggio Emilia, approvato con Deliberazione di Consiglio Co-
munale n.54 dell'11.04.2017;
- con Deliberazione di Giunta Comunale del 01.06.2017 I.D. n. 85, qui integralmente

richiamata, è stato approvato, ai sensi degli artt. 24 e 33 del D.P.,R. 207/2010, il progetto definitivo-esecutivo di cui all'oggetto, nell'ambito del programma POR-FESR (Programma Operativo Regionale-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) Asse 6 “Città attrattive e partecipate”, primo stralcio funzionale;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 659 del 27.06.2017, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 2.102.846,94, oltre Iva, di cui Euro 2.060.912,04 per lavori, Euro 41.934,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara e Euro 628.990,35 per costi di manodopera, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. del Decreto medesimo; contestualmente, è stato accertato il contributo regionale nell'ambito del programma di finanziamento POR-FESR sopra citato;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 902 del 28.06.2017, di adeguamento della Determinazione Dirigenziale RUD 659/2017, è stato modificato il RUP e parzialmente il disciplinare di gara;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1048 del 27.07.2017, di modifica lex specialis di gara per emenda di errori materiali, è stata revocata la pubblicazione del bando e ripubblicata la lex specialis emendata (rif. P.G n. 78163 del 02.08.2017); nel contempo, si è stabilita la data del 30.08.2017 quale nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- in data 31.08.2017, si è svolta la prima seduta di gara pubblica, con seggio di gara composto monocraticamente dal RUP Arch. Chiara Testoni, designato con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 399 del 17.03.2017, dal Dirigente dell'Area

petitività e Innovazione Sociale, Arch. Massimo Magnani;

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1194 del 05.09.2017, è stata nominata la commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in argomento, ai sensi di legge;
- a seguito della seconda seduta di gara pubblica, tenutasi in data 29.09.2017, come consta dal relativo verbale, la commissione giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, dalla quale è risultato primo classificato l'operatore economico **Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da:**
 - **TECTON Società Cooperativa**, con sede in Reggio nell'Emilia, Via Galliano n. 10 (p.i./c.f. 00141440354), impresa capogruppo mandataria;
 - **COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Società Cooperativa**, con sede in Reggio nell'Emilia, Viale Timavo n. 97 (p.i./c.f. 00143320356), impresa mandante;
 - **TORREGGIANI & C. S.p.a.**, con sede in Reggio nell'Emilia, Via Tenni n. 88/90 (p.i./c.f. 00267150357), impresa mandante; per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e ottenuto un punteggio complessivo di 70,18/100,00, dei quali:
 - ✓ per l'offerta tecnica, punti 54,76/77,00;
 - ✓ per l'offerta tempo, punti 3,00/3,00;
 - ✓ per l'offerta economica, punti 12,42/20,00, recante un ribasso percentuale sull'importo complessivo a base di gara del 17,50%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad Euro 1.742.187,33, (di cui euro 41.934,90 per oneri di sicurezza), oltre Iva;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1356 del 09.10.2017, è stato nominato, quale nuovo RUP dell'intervento in argomento, l'Arch. Massimo Magnani, disponen-

do nel contempo la cessazione dal ruolo di RUP dell'Arch. Chiara Testoni, in ragione dell'incompatibilità per conflitto d'interesse dalla stessa rilevato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 7 del DPR 62 del 16.04.2013; si precisa, all'uopo, che l'Arch. Testoni si è astenuta dal compimento di qualsivoglia attività afferente al procedimento, non appena emersa la dimensione di conflitto d'interessi, come accertato con il Provvedimento Dirigenziale citato nel presente capoverso;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1168 del 30.10.2017, qui integralmente richiamata, è stato approvato il verbale della commissione di gara e si è addivenuti all'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori in oggetto, al R.T.I. tra Tecton Soc.Coop., Coop.Cattolica Costruzioni Edili Soc.Coop., Torreggiani & C. Spa;
- in data 07.11.2017 e 28.11.2017, rispettivamente ai nn. 116196 e 125433 di Protocollo Generale, sono stati sottoscritti dalle parti, i verbali di consegna anticipata, parziale e totale, dei lavori di cui trattasi, nelle more della stipula del contratto, ai sensi di legge;
- il committente ha dato atto, con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1590 del 17.11.2017, di aver concluso, con esito positivo, i controlli di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- gli appaltatori facenti parti del R.T.I. sono iscritti alla “White list” della Prefettura di Reggio Emilia, l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui alla Legge 190/2012 e al D.P.C.M. del 18.04.2013, come aggiornato dal D.P.C.M. del 24.11.2016: - rif. Impresa capogruppo Tecton Soc.Coop.va provvedimento di iscrizione n. 2424/15 del 10.03.2017, - rif. Impresa mandante Coop.va Cattolica Costruzioni Edili Soc.Coop. provvedimento di iscrizione n. 1729/16 del 30.06.2017, - rif. Impresa mandante Torreggiani & C. Spa provvedimento di iscrizione n. 1320/15 del 17.10.2016;

- in riferimento all'Impresa mandante Torreggiani & C. Spa – provvedimento di iscrizione alla “White List” della Prefettura di Reggio Emilia n. 1320/15, pur essendo scaduto alla data del 16.10.2017, risulta, alla data odierna, essere in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'iscrizione e, pertanto, come da normativa vigente in materia, si procede con la stipula del presente contratto; nell'ipotesi in cui dalla Prefettura di Reggio Emilia venisse emesso un provvedimento di cancellazione o diniego, rispetto all'iscrizione nel succitato Elenco, l'Ente appaltante attiverebbe immediatamente, la risoluzione automatica del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, facendo salvo – se del caso - il pagamento delle prestazioni già eseguite dall'appaltatore ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Al riguardo l'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte

integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il committente affida all'appaltatore, che accetta, l'appalto dei lavori di restauro e recupero funzionale dell'ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero (“Chiostri di S. Pietro”), nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 – asse 6 “Città attrattive e partecipate”- primo stralcio funzionale.
3. L'affidamento dei lavori in oggetto viene dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti negli elaborati progettuali, posti a base di gara, ed elencati nella già citata Delibera di Giunta Comunale ID n. 85 del 01.06.2017, nell'offerta economica e nelle migliorie contenute nell'offerta tecnica, ad aggiornamento del progetto esecutivo ex Art. 5 del Capitolato Speciale d'appalto, previa autorizzazione della Soprintendenza ove necessario, nonché nei piani operativi di sicurezza redatti secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008, art. 89 comma 1, lettera h) e s.m.i., documenti tutti qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati.
4. Il presente affidamento è, inoltre, regolato dal Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19.11.2000, nonché dal Protocollo d'Intesa per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici, sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23.10.2006 ed integralmente recepito dal Comune di Reggio Emilia con Deliberazione Giunta Comunale P.G. n. 4699/74 del 23.03.2007, legalmente esecutiva; altresì, è stipulato nel rispetto delle norme pattizie di cui al “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, approvato con Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 7742/154 del 17.05.2011 e successivo rinnovo con atto di G.C. P.G. n. 23050 del 31.07.2013.

5. L'ammontare del corrispettivo, dovuto dal committente all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, ammonta ad Euro 1.742.187,22 (diconsi Euro unmilionesettecentoquarantaduemilacentottantasette/22), di cui Euro 41.934,90 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA.
6. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione con somma garantita di Euro 152.441,39 (diconsi euro centocinquantaquattromilaquattrocentoquarantuno/39), mediante polizza fideiussoria n. 1/2599/96/157727713, rilasciata in data 07.11.2017 da UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Parma – spec. Cauzioni 225, corredata di autentica notarile della firma - Rep. n° 47761 del 08.11.2017 - Dott. Antonio Caranci Notaio in Reggio Emilia.
- La Società è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciata da TUV Italia Srl di Sesto S.Giovanni (MI) e, pertanto, usufruisce della riduzione del 50% della garanzia fideiussoria ivi prevista, a norma di legge.
7. L'appaltatore ha prodotto, altresì, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 1/2550/88/157746412, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni Agenzia 2550 Reggio Emilia subagenzia 225.
8. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.e ii., i conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale sono i seguenti:
- TECTON Soc.Coop. - Unicredit Corp. Banking – Fil. operativa Emilia ovest DI Reggio Emilia, IBAN IT10R0200812926000500015662; Credito Emiliano Sede di R.E. IBAN IT54F0303212800010000024333; Monte Paschi Ag. 1 R.E. IBAN IT28X0103012802000000849410; BPM Spa Ag. E di R.E. IBAN IT38F0503412803000000004413; B.P.E.R. Sede di R.E. IBAN

IT40A0538712800000000000065; Cariparma Sede di R.E. IBAN
IT50I0623012800000005660581; Unipol Banca Fil. 213 R.E. IBAN
IT45J0312712804000000001137; Banca Intesa Ag. 1 di R.E. IBAN
IT54C0306912809000000001552; Carisbo Ag. Gonzaga di Reggio Emilia, IBAN
IT30G063851280407402380255P; Emilbanca Ag. 71 RE IBAN
IT36O0707212803071250142074; Popolare Vicenza – Fil. R.E. IBAN
IT89M0572812800249570805193; Banco Desio Fil. R.E. IBAN
IT61L0344012800000000196200; Banco Posta di Reggio Emilia, IBAN
IT28O0760112800001025583129, - le persone delegate ad operarvi sono Meglio-
li Giuseppe, nato il 22.08.1959 a Scandiano (RE) c.f. MGLGPP59M22I496K e
Salami Fulvio, nato il 12.08.1966 a Reggio Emilia c.f. SLMFLV66M12H223H;

➤ COOP. CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI Soc.Coop.Banca - BPM Agenzia 3
Reggio Emilia IBAN IT47Z0503412803000000001520 - con delega ad operarvi
nei riguardi del Sig. Romano Fieni, nato il 08.08.1936 a Reggio Emilia, c.f.
FNIRMN36M08H223I ;

➤ TORREGGIANI & C. Spa – Banca Unicredit Spa di Reggio Emilia, IBAN
IT16S0200812814000500030344; Banca Credito Coop.vo Reggiano di Reggio
Emilia, IBAN IT75Q0809512803000100121134; Banco BPM Spa di Reggio Emi-
lia, IBAN IT31N0503412803000000018792 – le persone delegate ad operarvi
sono Seligardi Leo, nato il 31.01.1950 a Reggio Emilia c.f.
SLGLEO50A31H223G e Iori Andrea, nato il 17.10.1967 a Reggio Emilia c.f.
RIONDR67R17H223D.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto
del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati
e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario

o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG 7164837289), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta, la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Le disposizioni di cui al presente punto si estendono ai subappaltatori.

9. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del contratto; in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il committente potrebbe procedere mediante comunicazione recettizia all'aggiudicatario, tramite PEC, nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016, con l'applicazione delle penali indicate all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto: “Le penali di seguito elencate sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo presupposto di applicazione. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore a quello determinato sulla base della predetta percentuale, trova applicazione l'art. 108 del D.lgs 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.

to. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. L'applicazione della pena pecuniaria non esime l'Impresa dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi. Oltre alle penali di cui sopra, la Committente addebiterà all'Impresa le maggiori spese per il prolungato impegno del personale della Committente e per il mancato utilizzo dell'opera oggetto dell'appalto.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'ultimazione dei lavori, sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale nella percentuale dell'**uno per mille** sull'importo netto contrattuale; il calcolo e l'eventuale applicazione della penale saranno effettuati nei limiti nel seguito indicati.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali, decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del

Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative, indicate nel cronoprogramma cui l'Appaltatore si è vincolato in fase di offerta, legate alle fasi fissate nel cronoprogramma dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo uno per mille dell'importo netto dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dall'inizio dei lavori o dalla precedente scadenza intermedia, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato, una volta che sarà raggiunto l'importo dei lavori fissato per la scadenza intermedia, come differenza tra questa data e quella fissata nel cronoprogramma.

Le penali intermedie sono contabilizzate in detrazione in occasione del primo certificato di pagamento utile.

Dalla data di ultimazione dei lavori, decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la esecuzione del collaudo”.

10. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 29 del Capitolato Speciale, il rapporto contrattuale potrà essere dall'Ente appaltante risolto in tutti i casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ed, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori. Nello specifico: “Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art. 23 è computata tenendo in considerazione che il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

La Committente è inoltre in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore qualora:

- 1) l'Appaltatore non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Committente e/o si dimostri inadempiente alle disposizioni del Direttore Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- 2) l'Appaltatore, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- 3) l'Appaltatore non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato, eventualmente migliorate in sede di presentazione dell'offerta tecnica, e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori;
- 4) l'Appaltatore si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nel cantiere;
- 5) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'esecuzione dei lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento dei lavori;
- 6) si verifichi cessione dell'impresa, cessazione dell'attività dell'impresa, subappalto dei lavori non autorizzato dalla Committente, concordato preventivo o fallimento dell'impresa;
- 7) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'Impresa ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98 (vedi anche art. 92 D.Lgs. 159/2011), fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- 8) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa essendo coinvolto dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il

pagamento delle prestazioni già eseguite;

9) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;

10) l'Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, siano violate analoghe disposizioni afferenti a dipendenti di imprese subaffidatarie di parte dei lavori o emergano delle irregolarità, nel caso di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da parte del Direttore dei Lavori agli Enti competenti;

11) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

12) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative alle attività separate funzionalmente;

13) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. La valutazione del compenso sopra citato sarà calcolate mediante apposita perizia tecnica.

Eventuali danni da ciò derivanti, quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc., saranno a totale carico dell'Appaltatore. In caso di fallimento o di risoluzione del con-

tratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza grave, la stazione appaltante tratterà la somma versata quale cauzione definitiva di cui all'art. 9”.

11. Il committente ha il diritto di recedere dal contratto, secondo quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016, così come indicato all'art. 30 del già citato Capitolato.
12. Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Reggio Emilia.
13. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto, soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 1 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n° 642 del 26.10.1972 e s.m.i. ed all'imposta di registro in misura fissa, ex art. 11 della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/86 s.m.i., tra cui quelle per diritti di segreteria, previste dalla Tabella D allegata alla Legge n. 604 del 08.06.1962 s.m.i., nonché quelle relative alla pubblicità legale, previste dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), ammontanti complessivamente ad Euro 5.832,00, sono a carico dell'appaltatore, che, antecedentemente alla stipula del contratto, ne ha disposto l'assolvimento mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263.

E richiesto io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con l'apposizione di firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”, verificata, a mia cura ex art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, ed, altresì, facendomi espressa richiesta che venga conservato in raccolta, tra i miei; pertanto, ai sensi dell'art. 44 bis del “Codice dell'Amministrazione Digitale”, il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

In presenza delle parti io, Segretario Generale, ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di sedici pagine a video, di cui quindici interamente scritte e della sedicesima quattordici righe, oltre le sottoscrizioni.

p. il Comune di Reggio Emilia
Arch. Massimo Magnani

p. il R.T.I. tra
Tecton Soc.Coop
Coop.Cattolica Costruzioni Edili Soc.Coop
Torreggiani & C. Spa
Dott. Fulvio Salami

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Maria Carbonara